

**Il mancato ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano viola i  
principi del giusto processo**

**(Cassazione Civile, sez. I, ord. 4 luglio 2023, n. 18844)**

È fonte, pertanto, di violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto del minore che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, sì da poter essere inteso nei relativi procedimenti come parte in senso sostanziale.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -  
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -  
Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -  
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -  
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12519/2022 proposto da:

V.V., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Guarino;

- ricorrente -

contro

V.N.A., Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, in persona del Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, N.N.L.;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1605/2021 depositato il 01/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/06/2023 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

FATTI DI CAUSA

1. V.V., padre del minore V.A., nato dall'unione coniugale con N.N.L., ricorre per cassazione avverso l'epigrafato decreto con il quale la Corte d'Appello di Bari Sezione Minori ne ha respinto il reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di Bari, che, su segnalazione dei servizi sociali e del consultorio familiare del Comune di Putignano, aveva disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali medesimi con incarico agli stessi di predisporre e dare attuazione ad un

programma di ristabilimento della capacità genitoriale del padre, volto segnatamente a stemperare le asprezze caratteriali di costui, e ad assicurare al minore un percorso evolutivo sereno ed emotivamente stabile.

Nel rigettare il proposto atto di gravame il decidente si è dato cura di confutare l'eccezione del reclamante in punto all'omessa preventiva nomina al minore di un curatore speciale, rilevandone la manifesta infondatezza, atteso che alla predetta nomina si era proceduto in corso di giudizio allorché era emersa la situazione di conflitto tra il minore e la madre che ne aveva fino a quel momento assicurato la rappresentanza processuale. E ciò, perché, essendo stato il procedimento avviato su iniziativa del padre, la madre non era stata evidentemente individuata come portatrice di un interesse a che la controversia potesse avere un esito contrario all'interesse del minore.

Ha quindi respinto le ragioni di doglianza nel merito del reclamante giustificando le determinazioni assunte dai primi giudici con la necessità di consentire al padre di proseguire e portare a termine il percorso di riacquisto di un corretto e responsabile ruolo genitoriale, garantendo nel contempo la serena ed armonica crescita psicofisica del minore.

Il mezzo ora proposto dall'impugnante si vale di sei motivi di ricorso ai quali non hanno inteso resistere le parti intime, che non hanno svolto attività processuale.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Accantonato il rilievo iniziale secondo cui il decreto impugnato sarebbe affetto da nullità per essere stato reso da un giudice, nella persona del presidente, diverso da quello che, nell'intestazione di esso, figurava come tale, trattandosi di un evidente lapsus calami, dato che il provvedimento, predisposto in formato digitale, risulta firmato marginalmente da chi nell'occasione era stato, giusta intestazione di esso, l'effettivo presidente del collegio, il primo motivo di ricorso, mediante il quale si allega la nullità dei provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni in quanto il relativo procedimento si sarebbe svolto senza la previa nomina di un curatore speciale per il minore e senza neppure che ne venisse disposto l'ascolto, si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità.

2.2. E' noto, infatti, che, poiché i motivi del ricorso per cassazione devono soddisfare i requisiti della specificità, completezza e pertinenza riferiti alla decisione impugnata, con esso non possono essere proposte - come si è invece fatto qui - e vanno, quindi, dichiarate inammissibili le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733; Cass., Sez. IV, 15/03/2006, n. 5637; Cass., Sez. IV, 20/06/1996, n. 5714).

3.1. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si allega la nullità del decreto qui impugnato per aver la Corte d'Appello disatteso la medesima eccezione di cui al precedente motivo fatta valere avanti a sé a mezzo di una motivazione apparente non avendo essa concretamente motivato sulla necessità che nella specie la nomina del curatore speciale fosse previa, così incorrendo anche nel riflesso vizio di omessa pronuncia, ed il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si allega, per la medesima causale, la violazione degli artt. 75 e 78 c.p.c., esaminabili congiuntamente in quanto involgenti la medesima doglianza, non hanno fondamento e possono per questo essere disattesi.

3.2. Non dubita, per vero, il collegio che alla stregua del diritto vivente nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, a cui va ricondotta la specie in disamina, si imponga a pena di nullità del relativo procedimento di assicurare il diritto del minore di partecipare al procedimento mediante la nomina di un curatore speciale (Cass., Sez. I, 5/05/2021, n. 11786); e che la nullità che in tal modo si determina comporta la remissione del procedimento al primo giudice ex art. 354 c.p.c. perché provveda ad integrare il contraddittorio anche nei confronti del minore (Cass., Sez. I, 16/12/2021, n. 40490). Tuttavia la prescrizione in parola è

destinata ad operare quando la sottostante situazione di conflitto di interessi riguardi entrambi i genitori (Cass., Sez. I, 6/03/2018, n. 5256), con la riflessa conseguenza che la nomina di un curatore speciale non si rende necessaria se non ricorre questa condizione o, quanto meno, fino a quando nel corso del procedimento non emerga che l'interesse del minore confligge con quello di entrambi i genitori.

3.3. A questo quadro di principio si è esattamente attenuta la decisione impugnata, avendo essa riferito che alla nomina del curatore speciale per il minore il giudice di primo grado aveva nella specie provveduto allorché era risultato nel corso del procedimento che anche nei confronti della madre si era palesata una situazione in ragione della quale l'interesse del minore poteva entrare in conflitto con l'interesse della madre, che fino a quel momento aveva assicurato la rappresentanza processuale del figlio, rendendo così indifferibile che alla tutela nel giudizio dell'interesse di quest'ultimo si provvedesse mediante la nomina di un curatore speciale.

Le ragioni che a questo riguardo la Corte d'Appello si è data premura di illustrare - di cui si è riferito in narrativa - affrancano non solo il provvedimento impugnato dal denunciato vizio motivazionale, giacché esse chiariscono in modo esplicito e senza oscurità il percorso argomentativo attraverso il quale, con segnato riferimento a quanto qui oggetto di contestazione, il giudicante del grado ha ritenuto di escludere che nella specie si rendesse necessaria una nomina del curatore speciale in via preventiva, senza lasciare in tal modo priva di risposta l'istanza reclamante; ma pure lo mettono al riparo anche dalla pretesa violazione di legge, giacché, posto che la nomina del curatore speciale al minore, nei procedimenti di cui all'art. 336 c.c., si rende necessaria quando il conflitto di interessi riguardi entrambi i genitori, a ciò si è appunto proceduto nella specie, come la Corte ha opportunamente precisato, allorché anche la madre era stata individuata come portatrice di un interesse in conflitto con quello del minore.

4.1. Il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si allega la violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, dell'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli, nonché dell'art. 315-bis c.c., art. 336 c.c., comma 2, artt. 336-bis e 337-octies c.c. poiché, sebbene ne fosse stata fatta richiesta, in entrambi i gradi di giudizio era stato omissso l'ascolto del minore, malgrado l'obbligatorietà dell'adempimento in ragione tanto del diritto assoluto in tal senso accordato al minore dalle norme dianzi citate, quanto in considerazione del dovere istruttorio in tal senso gravante sul giudice, e', nei limiti di cui si dirà, fondato e merita perciò di essere accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso

4.2. Va osservato, al riguardo, come meglio si è detto altrove, che l'audizione del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. 20 marzo 2003, n. 77, nonché delle altre norme pure richiamate in rubrica, costituisce modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. E' fonte, pertanto, di violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, sì da poter essere inteso nei relativi procedimenti come parte in senso sostanziale.

Ne discende che in tutti i procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., laddove si assumano

provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto. E ciò, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. L'ascolto diretto del giudice dà infatti spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda ed in tal senso la deroga ad esso, come appunto avviene allorché l'incombente venga delegato a terzi, postula in capo al giudice uno specifico obbligo motivazionale (Cass., Sez. I, 25/01/2021, n. 1474).

4.3. Premesso quanto precede, sebbene nulla possa dirsi riguardo al procedimento di primo grado per le ragioni che già si sono anticipate rigettando il primo motivo di ricorso, è vero invece, riguardo a quello di secondo grado, che il giudice di appello non si è conformato ai principi di diritto suesposti.

La Corte territoriale ha infatti sic et simpliciter ommesso di dar corso all'incombente senza darsi cura dello specifico obbligo motivazionale in tal senso gravante su di essa, malgrado nel caso che ne occupa l'obbligo in parola dovesse apparire indubbiamente più stringente, atteso che all'epoca dell'incardinamento del procedimento di gravame il minore era ormai prossimo al compimento dei dodici anni, il che rendeva presumibile che egli fosse già in possesso di quella capacità di discernimento che la legge pone a fondamento dell'ascolto. La Corte territoriale ha invece ignorato il passaggio ed ha disinvoltamente proseguito oltre, quasi che il momento dell'ascolto non costituisse uno snodo ineludibile del procedimento, capace, per le implicazioni che vi sono sottese, di assicurare la fattiva partecipazione del minore ad esso. Così facendo e prendendo le distanze dal diritto vivente la decisione si colloca nel cono d'ombra di un vicolo cieco e va per questo doverosamente cassata.

5. In ragione di ciò la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

6. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa l'impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 6 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2023